



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ord. serv. N. 31/14

Al personale addetti
Ufficio recupero crediti
SEDE

Oggetto: nuovo regolamento in materia di recupero delle spese del processo penale. DECRETO 10 giugno 2014, n. 124 - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (GU n.198 del 27-8-2014)

- Visto il Decreto 10/6/2014 n. 124 "Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale" in G.U. n. 198 del 27/08/2014 vigente dal 11 settembre p.v.;
- Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato Adunanza di sezione del 23/01/2014 Sezione Consultiva Atti normativi;
- ritenuta la necessità di diramare nuove disposizioni in materia di recupero delle spese nel processo penale;

tutto ciò ritenuto e considerato

d i s p o n e

Dall'11 settembre 2014 diviene vigente il testo del regolamento allegato.

Il provvedimento fornisce le indicazioni sulle spese anticipate dall'erario sia per quanto riguarda il recupero **forfetizzato** (Art. 1) che il recupero **per intero** (nei confronti del condannato nella loro interezza) **e per quota** (Art. 2) nel caso di pluralità di condannati il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vicolo di solidarietà, in parti uguali.

Le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 2 **o in altra disposizione di legge o del TU spese di giustizia**, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A) allegata al regolamento. Ciò risolve il problema precedentemente creato dal D.M. 111/2013, rendendo quindi recuperabili tutte le spese di cui all'art. 5 del TU spese di giustizia, tra cui le spese di custodia (art. 204 TU).

Nell'art. 2 si riepilogano le spese da recuperare interamente e per quota, sulla base di quanto disposto dall' articolo 205, comma 2 del T.U. in materia di giustizia (DPR n. 105/2002), ovvero:

- le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
- per la pubblicazione della sentenza penale di condanna,
- per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi,

cui si devono aggiungere le spese ripetibili di cui all'art. 5 del TU.

Il comma 2 del D.M. 114/2014 stabilisce inoltre che, in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale previsto dal comma 2-bis del citato art. 205, le spese di cui all' Art. 96 del Dlgs 259/2003, ovvero le spese per prestazioni obbligatorie quali

intercettazioni e informazioni, siano anch'esse soggette al recupero per intero o in parti uguali secondo quanto stabilito al comma 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna **è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, **che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111** e fino all'entrata in vigore del presente regolamento (19/10/2013-11/9/2014).

Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, cioè per le sentenze di condanna **divenute definitive prima del 19 ottobre 2013**, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del suddetto D.M. relative alle spese anticipate dall'erario.

Bologna 1/09/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Mariena Cerati